Semplificare e digitalizzare: i servizi online

- Digitalizzare: i principi fondamentali del CAD
- Identità digitale e accesso ai servizi online
- Il domicilio digitale e IO Italia
- Costruire i servizi online
- Certificati, visure, accesso telematico ai dati

GLI OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE

Zero carta: documenti nativi digitali e ciclo di gestione documentale

Valorizzare il dato nei rapporti con altre p.a. (convenzioni) e con i privati

Accessibilità totale dei prodotti e dei servizi online

Digital first: ridefinire i servizi all'utenza per la fruizione online

I FATTORI ABILITANTI

- **Innovazione normativa**: i servizi online sono un obbligo per la p.a.
- **Innovazione digitale**: gli strumenti
- **Il team di lavoro**: i ruoli, le competenze, la formazione
- **Indirizzo politico** e disponibilità delle risorse
- Fare massa critica per valorizzare i servizi (lato enti e lato utenti)

COME PROCEDERE
DARSI UN METODO

FORMAZIONE
(presa di coscienza)

MAPPARE LE COMPETENZE E LE ATTITUDINI
(non solo informatiche)

DA DOVE PARTIAMO
(i limiti .... esame di verità???)

Organizzativi
Informatici
Culturali
} chiusura apertura

DARSI UN PIANO TRIENNALE
(risorse, azioni, formazione)

TIPOLOGIA DEL PIANO
(piano di azioni trasversali)

CODIFICARE I RAPPORTI CON IL DUP IL PEG E IL PTCPT

PESARE, VALUTARE, RETRIBUIRE

Art. 7. Diritto a servizi on-line semplici e integrati.

1. **Chiunque** ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2**, in forma digitale e in modo integrato**, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e **rendono disponibili on-line i propri servizi** nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica**.**

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2**, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.**

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al **difensore civico digitale** di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (***class action***).

LA CITTADINANZA DIGITALE

I servizi pubblici sono servizi online

Lo switch off digitale

Il Difensore Civico Digitale (art. 17 c. 1-quater)

- Istituito presso AgID
- Chiunque può fare segnalazioni
- Il soggetto pubblico deve avviare le attività per porvi rimedio entro 30 giorni e rispettare il termine perentorio del DCD
- Responsabilità dirigenziale e disciplinare in caso di mancato rispetto

Accesso ai servizi della p.a. esclusivamente con SPID e CIE (art. 63 c. 2-quater)

Codice dell’Amministrazione Digitale
Articolo 13

I piani per la formazione devono **obbligatoriamente** prevedere per i dipendenti **la formazione informatica.**

Articolo 15

Le pubbliche amministrazioni, nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica, tengono conto **degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione**, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

Le pubbliche amministrazioni **quantificano annualmente i risparmi** effettivamente conseguiti in attuazione dell'utilizzo delle tecnologie, che saranno utilizzati per due terzi per il premio di efficienza e per un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

Codice dell’Amministrazione Digitale
Art. 12. Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli **obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione** nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-ter. **I dirigenti rispondono** dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è **comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance** organizzativa ed individuale dei dirigenti.

L’app IO come punto unico di accesso ai servizi

L’art. 24 del decreto interviene sull’articolo art. 64-bis CAD, che disciplina **l’app IO quale punto di accesso telematico ai servizi della PA**. In particolare, attraverso l’introduzione di due nuovi commi, vengono introdotti due ulteriori obblighi per tutte le pubbliche amministrazioni:

l’obbligo di rendere fruibili i servizi online tramite app su dispositivi mobili, anche attraverso IO. Possono essere esentate solo quelle amministrazioni in grado di dimostrare impedimenti di natura tecnologica, che devono tuttavia essere attestati da Pago PA Spa (comma *1-ter*);

l’obbligo di rendere fruibili in modalità digitale tutti i servizi erogati, e di avviare i relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021 (comma *1-quater*).

Diritto al domicilio digitale e relativi indici

L’art. 24 del decreto introduce importanti novità anche in tema di **domicilio digitale.** Vengono innanzitutto integrate le disposizioni sul diritto a dotarsi di un domicilio digitale (art. 3-bis CAD). In particolare:

viene introdotta la disciplina del **domicilio digitale non più attivo**, con la previsione della cancellazione d’ufficio dall’indice-elenco, secondo modalità stabilite da apposite Linee guida stabilite dell’AgID;

alle medesime Linee guida viene attribuito il compito di disciplinare l’aggiornamento dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche anche nei casi di **decesso del titolare** del domicilio digitale eletto o di **impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio**;

Diritto al domicilio digitale e relativi indici

Viene rafforzato il meccanismo di tutela per il cittadino **che non ha eletto il proprio domicilio**, previsto dal comma 4-*bis*

E’ quindi possibile inviare agli stessi copia analogica di tali documenti, sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa, per mezzo posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento. Questa clausola viene ora estesa anche ai casi di **domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile**

Diritto al domicilio digitale e relativi indici

Viene affermato il carattere transitorio della facoltà di eleggere un **domicilio speciale** per determinati atti o affari (articolo 47 del Codice civile) diverso da quello digitale prescelto.

Questa facoltà potrà essere esercitata **fino all'adozione delle Linee guida dell'AgID** sulle modalità di elezione del domicilio digitale e alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche.

Istanze e dichiarazioni per via telematica

L’articolo stabilisce infatti che le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi in via telematica sono considerate valide anche nei casi in cui:

il dichiarante è identificato tramite **SPID, CIE o CNS**;

l’istanza o la dichiarazione è formata attraverso **l’app IO**;

l’istanza o la dichiarazione è trasmessa **dal proprio domicilio digitale**.

Codice dell’Amministrazione Digitale - Articolo 65

Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle PP.AA. e ai gestori di servizi pubblici sono valide se:

- Costituiscono documento informatico che soddisfa il requisito della forma scritta in base all’art. 20(firma digitale, firma elettronica avanzata);
- **l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi;**
- **formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all’art. 64-bis**
- sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità (articolo 38, comma 3, Dpr n. 445/2000);
- trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all’art. 6-bis, 6-ter, 6-quater o dal proprio indirizzo PEC (in quest’ultimo caso la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale).

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione

L’articolo 26 del DL semplificazioni riporta la normativa di riferimento sulla **Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.**

La piattaforma attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito **di sviluppare una piattaforma digitale** utilizzabile dalle PA per effettuare le notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano o comunque titolari di codice fiscale.

Inclusione digitale delle persone con disabilità

L’articolo 29 del DL contiene importanti disposizioni relative ai diritti digitali delle persone con disabilità. Il decreto interviene in particolare su due fronti: l’**accessibilità** dei servizi online dei privati e la semplificazione in materia di **permessi di circolazione** dei titolari di contrassegni di invalidità

Alla realizzazione di una **piattaforma unica nazionale informatica** di targhe associate a permessi di circolazione dei titolari di contrassegni

L’APP IO

Dal 18 aprile 2020 la **APP IO** è scaricabile dagli store online per Android e Apple

E’ la piattaforma pensata per permettere a tutti i cittadini di avere un **nuovo e unico punto di accesso telematico ai servizi, alle informazioni e alle comunicazioni della pubblica amministrazione**, consentendo quindi usare i servizi pubblici nazionali e locali dal proprio smart phone in maniera semplice, moderna e sicura.

L’APP IO

La base normativa del progetto IO.it è l’art. 64 bis del nuovo CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), che prevede un unico punto di accesso telematico ai servizi delle pubbliche amministrazioni

L’obiettivo finale è **avvicinare il cittadino all’amministrazione**, rendendo semplici meccanismi che spesso si rivelano ancora complessi e macchinosi.

L’APP IO è, quindi, lo strumento pensato per abilitare concretamente la Cittadinanza Digitale, fornendo al cittadino **un collegamento diretto** (attraverso lo smart phone) con i servizi e le comunicazioni della PA, **un punto di accesso unico per l’erogazione e la fruizione dei servizi pubblici**

Come funziona l’APP IO

Le funzionalità della **APP IO**, tutte quante personalizzabili secondo le proprie preferenze, sono sintetizzabili in tre punti fondamentali:

Messaggistica. Per ricevere tutte le comunicazioni (messaggi, avvisi, comunicazioni) da qualunque ente pubblico, restare aggiornati sulle scadenze e aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale.

Pagamenti. Per effettuare pagamenti verso tutti gli enti della pubblica amministrazione attraverso PagoPA, associare carte di credito e correnti, pagare gli avvisi cartacei direttamente dall’app usando il QR code, consultare lo storico delle operazioni e le relative ricevute di pagamento, evitare interessi e sanzioni.

Documenti. Per ricercare e consultare direttamente sul proprio smart phone i documenti personali, le ricevute, i certificati; condividerli immediatamente con le persone o l’ufficio di interesse; richiedere certificati e altri documenti, direttamente **dall’APP**.

L’integrazione con le piattaforme abilitanti

l’identificazione tramite **SPID**, per garantire un accesso sicuro e unico alla piattaforma; l’anagrafe unica **ANPR**, per sincronizzare i dati dei cittadini ad oggi disseminati in migliaia di anagrafi diverse; il sistema di pagamenti **Pago PA**, fondamenta del portafoglio digitale dell’applicazione.

Come fare per usarla

Per iniziare a utilizzare IO, **è sufficiente registrarsi con le credenziali Spid o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE)**. In seguito alla prima registrazione, si potrà accedere digitando il PIN scelto o tramite riconoscimento biometrico, impronta digitale o riconoscimento del volto.

Vantaggi e opportunità per le PA

Per quanto **l'APP IO** parta dall'analisi dei bisogni e delle necessità dei cittadini, la piattaforma garantisce un grande beneficio anche alle pubbliche amministrazioni.

Gli enti che aderiscono al progetto potranno sfruttare le open **API (Application Programming Interface)** della piattaforma di **IO** per l'invio di notifiche e messaggi ai cittadini, le transazioni economiche, l'invio e la richiesta di documenti dell'utente e la gestione delle preferenze generali.

Vantaggi e opportunità per le PA

Attraverso la **APP IO**, infatti, le amministrazioni sono in grado di:

Inviare comunicazioni elettroniche utilizzando solo il codice fiscale (senza dover chiedere l'indirizzo di contatto ai cittadini);

Non doversi occupare della gestione e dell'aggiornamento dei contatti;

Dare maggiore autorevolezza alle proprie comunicazioni;

Comunicare scadenze e facilitare i pagamenti di tributi;

Recuperare lo stato di inoltro e di lettura della comunicazione.

Quali servizi

Diverse tipologie di servizi a tua disposizione.

Scadenze

Carta d'identità

Pass ZTL

Domande di iscrizioni all'asilo

...

Pagamenti

TARI

Multe

Servizi scolastici

...

Notifiche

Allerta dalla Protezione Civile

Passaggio in zona ZTL

Nuovi documenti disponibili

...

Documenti

Certificati

Ricevute

Pratiche amministrative

IN ARRIVO

Codice dell’Amministrazione Digitale - Articolo 5

Le pubbliche amministrazioni **sono tenute ad accettare**, tramite la piattaforma economica di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.

Al fine di dare attuazione al comma 1, l’Agid mette a dispozione, attraverso il sistema pubblico di connettività, **una piattaforma tecnologica** per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all’art. 64, **l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento**.

Linee Guida AgID per l'effettuazione de pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi **(G.U. 31 del 7/02/2014)**

Obbligo di integrazione alla piattaforma scaduto il 28/02/2021, con attivazione di almeno un servizio di pagamento. Transizione di tutti i pagamenti entro il 2021, con disabilitazione di altre modalità come Iban e bollettini.

IL SISTEMA DEGLI INDICI

WWW.INDICEPA.GOV.IT

Garantiscono l’esatta indicazione degli Indirizzi PEC, utile per l’immediato riscontro nei sistemi di protocollo informatico, da parte:

- **Di tutte le pubbliche amministrazioni (IndicePA)**
- **Di imprese e professionisti (INI-PEC)**
- **Dei cittadini (INAD)**

Le PP.AA. Hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli indirizzi PEC inseriti negli indici.

Codice dell’Amministrazione Digitale – Articolo 6-ter

E’ istituito l’Indice delle degli indirizzi della P.A. e dei gestori di pubblici servizi nel quale sono indicati gli indirizzi di PEC da utilizzare per le comunicazioni, lo scambio di informazioni e l’invio di documenti **a tutti gli effetti di legge**.

Le P.A. aggiornano indirizzi e contenuti dell’Indice **tempestivamente** e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo indicazioni dell’Agid.
Il mancato aggiornamento è valutato ai fini della **responsabilità** dirigenziale e della **valutazione**.

Le PP.AA. Hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente gli indirizzi PEC inseriti negli indici.

Legge n. 241/1990 Art. 8. (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento)

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante **comunicazione personale.**
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) **l’amministrazione competente**;
b) **l’oggetto** del procedimento promosso;
c) **l’ufficio, il domicilio digitale dell’amministrazione e la persona** responsabile del procedimento;
c-bis) **la data entro la quale**, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, **deve concludersi il procedimento** e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) **le modalità** con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;
d-bis) **l’ufficio** dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).

Codice dell’Amministrazione Digitale

Articolo 20 – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

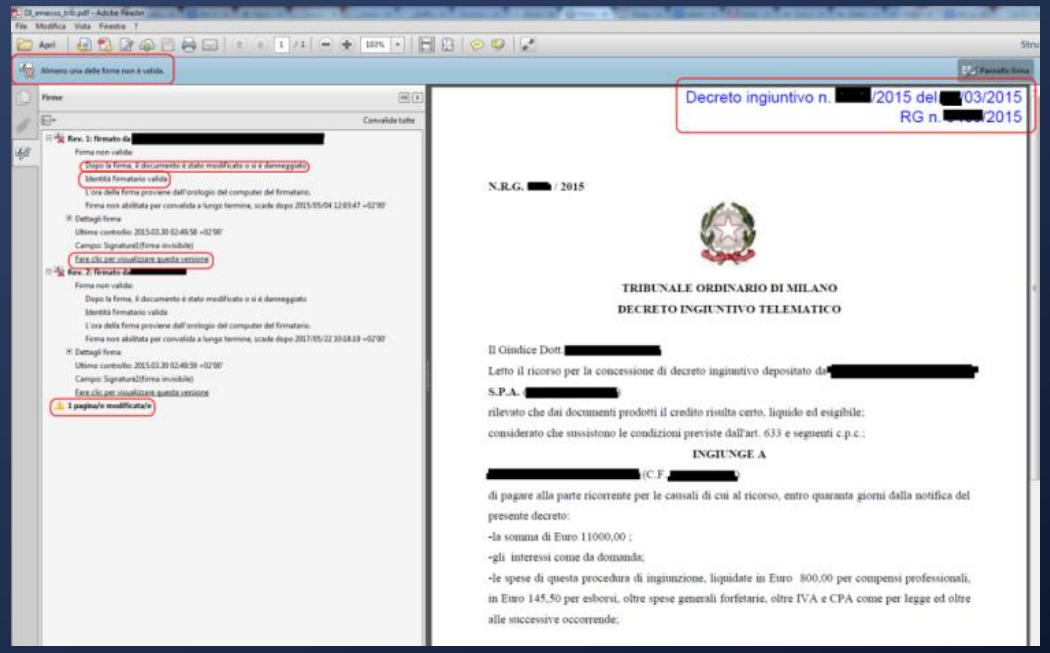

Autenticazione di copia di documenti analogici

La pura e semplice stampata di un testo prodotto a computer non realizza la fattispecie della produzione di un documento informatico di cui è possibile autenticare una copia. Per dare vita ad un documento "contabile« valido da cui ricavare copia autenticabile deve essere gestito ai sensi degli articoli 40 e 71, ed inoltre 22, del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005).

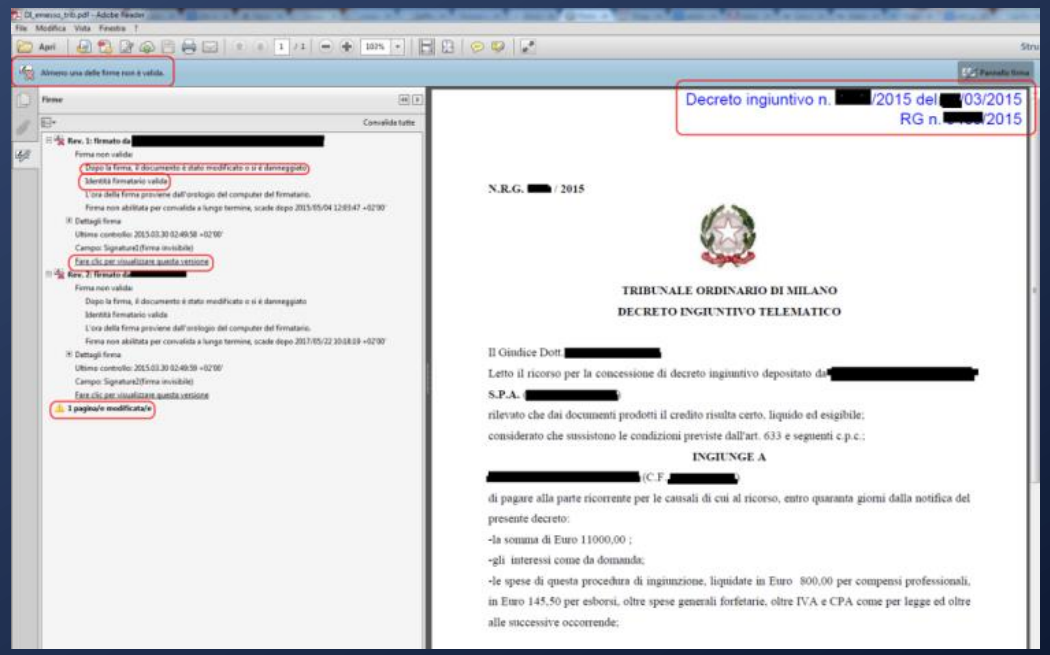

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. (G.U.16 maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93)

Articolo 40 - Formazione di documenti informatici

1.Le pubbliche amministrazioni che dispongono di **idonee risorse tecnologiche** formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71.

2.Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto é consentita solo **ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.**

Autenticazione di copia di documenti analogici

Articolo 71 - Regole tecniche

Articolo 22 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, **devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.**

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale é assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, **mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71**.

Autenticazione di copia di documenti analogici

Articolo 71 - Regole tecniche

Articolo 22 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

La legge prevede **la possibilità** di estrarre copia autentica di un documento informatico, ma questi deve rispondere a determinate caratteristiche tecniche che non si ritrovano nelle "stampate" che vengono di solito esibite

Copia informatica di documento analogico

E' il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto.

Codice dell'Amministrazione Digitale (Articolo 22)

La copia ha piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 del codice civile, se è formata come documento informatico ai sensi dell'art. 20.

(***quindi se ad essa è apposta, da parte di colui che la spedisce o la rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica avanzata, o è formato previa identificazione dell'autore ai sensi delle Linee guida AgID***)

L'esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. (**Nelle Regole Tecniche: art. 10, comma 1)**

Autenticazione di copia di documenti analogici

Articolo 71 - Regole tecniche

Articolo 22 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, **devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.**

Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale é assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, **mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71**.

Autenticazione di copia di documenti analogici

La conformizzazione di copia analogica del documento informatico consiste **nell'attestazione di conformità di tutte le sue componenti**:

a) software di creazione,
b) tipologia di firma elettronica utilizzata con indicazione del certificato e del titolare,
c) indicazione degli strumenti di verifica,
d) eventuale marcatura temporale e strumento di verifica della stessa.

La copia cartacea (analogica) di tale documento è autenticabile ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e secondo quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale, **solo se e in quanto la stampa sia fatta direttamente dal funzionario autenticante**. Il quale darà conto, nella attestazione, di tutti i dati web utili al fine di stabilire la precisa fonte e l'istante in cui la estrazione (stampa) è stata fatta. Il tenore della formula di autenticazione potrebbe essere, nel caso, di questo tipo:

Autenticazione di copia di documenti analogici

"La presente copia, composta di _____ fogli, è conforme alla pagina web _____. Il documento informatico riprodotto è stato reperito all'indirizzo Internet http://www._____ alle ore _____ italiane e visualizzato con il browser _____ (marca, modello, versione). La pagina risulta munita di certificato di protezione_____ (es. certificato server ssl) rilasciato a: _____ dal Certificatore _____ valido dal_____ al _____ e verificato in data_____ alle ore_____ ."

Autenticazione di copia di documenti analogici

Certo, non ci si può rifiutare di svolgere il servizio, **se si è in condizioni di effettuarlo con i normali mezzi tecnici e le normali competenze informatiche**, ma se non si è in grado di verificare la conformità o se sono richiesti software particolari o conoscenze specialistiche il rifiuto è un atto dovuto in quanto si correrebbe il rischio di dichiarare il falso o comunque di incorrere in errori, il che sarebbe dannoso sia per l'impiegato, sia per l'interessato, che non otterrebbe quanto di suo interesse con pieno valore probatorio.

Codice dell’Amministrazione Digitale

Art. 21 - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

1.Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, **soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio**, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

2. Il documento informatico sottoscritto con **firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì **l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile**. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Codice dell’Amministrazione Digitale - Articolo 20

Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

…o, comunque, è formato previa identificazione informatica del suo autore, **attraverso un processo** avente i requisiti fissati da AgId ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore.

Determinazione n. 157/2020 del 23 marzo 2020 - Emanazione delle Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD.

La formazione del documento: le firme elettroniche

E’ un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato che consente di attribuire ai documenti digitali qualità tali da garantire il principio del cosiddetto “**non ripudio**”.

Può essere apposta ai documenti informatici alla stessa stregua di come la firma autografa viene apposta ai documenti tradizionali.

Conferisce al documento informatico la capacità di soddisfare il requisito della forma scritta ai sensi dell’art. 2702 del Codice Civile.

Può essere in modalità Cades o Pades (firma interna al file pdf)

La firma grafometrica

E' la firma acquisita da un dispositivo digitale (una tavoletta informatica o un tablet) in grado di trasformare in dati le informazioni relative al segno grafico e molteplici parametri (posizione, tempo, pressione, velocità, accelerazione): tale sistema consente di correlare i dati a una determinata persona

La firma grafometrica è uno strumento semplice, di utilizzo immediato, con la quale creare documenti informatici anche per quanto riguarda **le dichiarazioni rese allo sportello dal cittadino, che andrebbero immediatamente a formare il fascicolo elettronico senza necessità di produrre carta.**

Fascicolo informatico

La pubblica amministrazione raccoglie **in un fascicolo informatico** gli atti, i documenti e i dati del procedimento da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990.

Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- **dell'amministrazione titolare del procedimento**, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo;
- **delle altre amministrazioni partecipanti**;
- **del responsabile** del procedimento;
- **dell'oggetto** del procedimento;
- **dell'elenco** dei documenti contenuti;
- **dell'identificativo** del fascicolo medesimo.

Copia per immagine di documento analogico

E' il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

Codice dell'Amministrazione Digitale - Articolo 22

Le copie hanno **la stessa efficacia probatoria dell'originale** da cui sono estratte se (…) è presente una certificazione di processo informatico o se la conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida AGID.

Modalità manuale: firma digitale del funzionario che estrae la copia.
Modalità massiva o automatizzata
Hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

La conservazione documentale

Codice dell’Amministrazione Digitale
Articolo 43 - Riproduzione e conservazione dei documenti

1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformita' dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, <u>cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso.</u>

Agid
https://www.agid.gov.it/

Team Digitale
https://teamdigitale.governo.it/

Linee guida di design per i servizi web della P.A.
https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html

Avanzamento digitale – Monitoraggio progetti
https://avanzamentodigitale.italia.it/it

Docs Italia – Documenti pubblici digitali
https://docs.italia.it/

Io Italia
https://io.italia.it/

Certificare significa

Attribuire **certezza e fede pubblica** mediante l’enunciazione di informazioni desunte da atti pubblici o da registrazioni ufficiali effettuate a norma di legge **dai soggetti a ciò abilitati.**

Il contenuto dei certificati

Il contenuto dei certificati deve corrispondere esattamente alle notizie registrate in Anagrafe

I certificati non possono esprimere giudizi né contenere notizie ulteriori rispetto quelle registrate.

L’attività certificativa

Si definisce **TIPICA**

non solo riguardo la **tipologia** dei certificati ed al loro contenuto ma anche in quanto tale attività è possibile solo in presenza **di una norma che la legittimi e ne disciplini le modalità**

Prima dell'ingresso in anpr (art. 33)

Certificati anagrafici

- *1*. L'ufficiale di anagrafe rilascia **a chiunque ne faccia richiesta**, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia

- 2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora **non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse**, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.
- 3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Dopo ingresso in ANPR (art. 33)

Certificati anagrafici

Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, **previa identificazione**, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Certificati anagrafici

Al rilascio di cui al comma 1 provvedono **anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona** cui i certificati si riferiscono

Le certificazioni anagrafiche hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio

Dopo ingresso in ANPR (art. 33)

I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e **la firma dell'ufficiale di anagrafe**.

Dopo ingresso in ANPR (art. 33)

La presenza del QR code permette di verificare l'esatta corrispondenza tra quanto si legge nel certificato cartaceo con quanto effettivamente rilasciato da ANPR

Vista la presenza del QR code (acronimo di “Quick Response”) sul certificato, **la firma autografa dell'ufficiale d'anagrafe è da apporsi??**

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Ai sensi dell'art. 23-c.2-bis del CAD (DL 82/2005) in merito al contrassegno elettronico si prevede:

• 2-bis. Sulle copie analogiche dei documenti informatici può essere apposto a stampa **un contrassegno**, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale **è possibile accedere al documento informatico**, ovvero verificare **la corrispondenza allo stesso della copia analogica**.

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Il contrassegno **sostituisce** a tutti gli effetti di legge **la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

ANUSCA ha sostenuto che l’ufficiale d’anagrafe, oggi come ieri, deve apporre la propria firma autografa su tutti i certificati anagrafici quale elemento essenziale per la loro validità IN quanto COSì dispone, da sempre, la normativa anagrafica che all’art. 35, comma 1, del DPR n. 223/1989 così si esprime: **“I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione... e la firma dell'ufficiale di anagrafe”.**

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Tale disposizione in effetti non è stata modificata né dal DPR n. 126/2015, che ha aggiornato il DPR n. 223/1989, proprio al fine di adeguare il Regolamento anagrafico alla disciplina istitutiva dell'ANPR, né dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. in Legge n. 120/2020 che, alle disposizioni dell'art. 35, sopra citate, ma ha anzi confermato la necessità della firma, aggiungendo che la stessa sarà: "**...sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR**".

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

“Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a.”.

Ne consegue che il sigillo elettronico sostituirà la firma autografa “a decorrere dall’attivazione da parte del Ministero e di Sogei del servizio di rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica”.

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Nel sito ufficiale di ANPR - https://web.anpr.interno.it/QRControl/verificaCert.do - si leggeva che "ANPR rende disponibili certificati anagrafici secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Su ogni pagina è presente un contrassegno digitale che permette di verificare la provenienza e la rispondenza dei dati contenuti nel certificato con quanto risulta in ANPR..."

Il D.Lgs. de 26 agosto 2016, n. 179 aveva disposto (con l'art. 20, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 23 apportando una integrazione sostanziale: "Sulle copie analogiche di documenti informatici **può essere apposto a stampa un contrassegno**, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. **Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale** e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo".

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

IL PARERE ANUSCA E’ QUELLO DELL’OBBLIGO DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA SUI CERTIFICATI RILASCIATI CON LA PIATTAFORMA ANPR. NON DI MENO SI RENDE NECESSARIO PROPORRE ALTRE TESI CHE POTRANNO ESSERE VALUTATE DAI VARI ENTI ED UFFICI

DOPO INGRESSO IN ANPR

Comma 1

- 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale **da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.**

Dopo ingresso in anpr (art. 33)

Comma 1 bis

- 1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto, **previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.**

Dopo ingresso in anpr

- 5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, **nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo (nei limiti previsti dal GDPR).**

Dopo ingresso in anpr

La parte I, titolo II del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 è **STATA ABROGATA** • Occorre **APPLICARE** l'art. 15 del GDPR (General Data Protection Regulation)

L'art. 15 del GDPR prevede, ai commi 3 e 4 che il titolare del trattamento **fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento**.

In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune c. 4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Contenuto dei certificati art. 35

1 **omogeneità** di comportamenti

2 il certificato **è predefinito** sia nella forma e sia nel contenuto;

3 **identificazione** del richiedente

4 non solo certificati ma **anche “ogni altra informazione**”!!!

5 scompare la competenza **“d'ordine del sindaco”**

La certificazione

Il rilascio è riservato **ESCLUSIVAMENTE AI COMUNI** art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 anche con modalità telematica **I MODELLI SONO UNICI IN TUTTA ITALIA**

La certificazione

La richiesta potrà avvenire in qualsiasi comune italiano **identificazione e motivazione** al momento del rilascio sono obbligatori (sono presenti maschere del programma informatico che prevedono già, come vincolante, l'inserimento dei dati del richiedente e la modalità della sua identificazione)

No modelli cartacei
Timbro digitale per la sicurezza

ANPR “nazionale” e APR comunale

Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento dell'anagrafe nazionale il comune **può utilizzare i dati anagrafici** eventualmente conservati localmente costantemente allineati con ANPR

ANPR – norme e termini

L'ANPR contiene altresì

L'ARCHIVIO NAZIONALE INFORMATIZZATO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'Art. 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

IL D.P.R. N. 126 DEL 17.07.2015

ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

approvato con d.P.R. 30.5.1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente”

Entrerà in vigore nel momento in cui il comune sarà dichiarato subentrato in ANPR

Il nuovo regolamento anagrafico

Mira a rendere coerenti le norme del vigente regolamento anagrafico con l'innovazione del sistema di gestione dell'anagrafe introdotto da ANPR

Modifica il quadro normativo per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti anagrafici anche all’interno del nuovo assetto

Introduce novità importanti che cambieranno l'importanza e le potenzialità della funzione anagrafica

Certificati e visure

La visura è un documento che **mostra dei dati** (residenza, stato di famiglia, ecc.) ma non contiene **la sottoscrizione del pubblico ufficiale** (Sindaco o suo delegato) ed è disponibile **solo per le P.A.** (art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 legge di stabilità 2012)

Certificati da ANPR e loro validità giuridica

Riassumendo, a oggi…

Pur rispettando l’art. 40 del CAD in materia di documento informatico, l’indisponibilità del documento e l’assenza di firma digitale lo fanno uscire dal novero dei documenti informatici direttamente opponibili a terzi.

Quindi, a oggi, le soluzioni pratiche sono le seguenti:

- aggiunta di un ulteriore sigillo elettronico prodotto su base locale con la firma digitale del sindaco (Timbro digitale) per l’emissione automatizzata (servizi online);
- firma del documento cartaceo;
- firma digitale dell’ufficiale d’anagrafe sul documento informatico (ad es. per l’invio a mezzo mail/PEC).

Tutto questo in attesa della messa a disposizione del sigillo elettronico ANPR.

I certificati con ANPR

Art. 33. Certificati anagrafici

1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, **previa identificazione**, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di SEI mesi dalla data di rilascio.

Registro unico digitale

Definizione della banca dati che sostituisce i registri di stato civile e sua integrazione in ANPR

Utilizzo delle «viste» per la produzione dei certificati di Stato civile

Dismissione dei registri cartacei

Lo stato civile

RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE FORMULE

che si prevede possano passare da 300 a poco più di 100

Questo è reso possibile anche dall’eliminazione della maggior parte delle trascrizioni

Invio telematico della dichiarazione di nascita e di morte

Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini **l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'art. 74 del dpr 3.11.2000, n. 396** sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica.

Invio telematico della dichiarazione di nascita e di morte

Art. 2 – co. 1 – I dati e i documenti di cui al comma 1 sono inviati per via **telematica da parte della struttura sanitaria, del medico necroscopo** o altro delegato sanitario, mediante il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) di cui al DPCM 26 marzo 2008, all'ANPR che li rende disponibili ai comuni

Invio telematico della dichiarazione di nascita e di morte

c. 2 – Le modalità tecniche di attuazione del comma 1 sono definite dall'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto. Fino a quando tali modalità **non saranno stabilite** la disposizione seppure già in vigore **non potrà essere concretamente attuata**

Invio telematico della dichiarazione di nascita e di morte

Le strutture sanitarie inviano all'ANPR i dati relativi alle attestazioni e alle dichiarazioni di nascita e morte, nonché copia per immagine dei predetti documenti (fascicolo di nascita e fascicolo di morte)

ANPR FORNISCE TELEMATICAMENTE I DATI E I DOCUMENTI AI COMUNI INTERESSATI

La visura

MOSTRA DEI DATI

(residenza, stato di famiglia, ecc.) ma **non contiene** **la sottoscrizione del pubblico ufficiale** (Sindaco o suo delegato) ed è disponibile **SOLO PER LE PA** (art. 15, L.12/11/11, n. 183 legge di stabilità 2012)

La visura

La Visura è limitata alla posizione personale e/o quella dei soggetti su cui si esercita tutela e si attua mediante:

- **Consultazione diretta** dallo schermo del computer
- **Estrazione di copia** delle informazioni su supporto cartaceo
- **Comunicazione** resa in forma orale al richiedente
- Possono essere chieste anche **in un Comune diverso** da quello di residenza

D.Lgs n. 82/2005
Codice dell’Amministrazione digitale

Articolo 23

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa **un contrassegno**, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di cui all'articolo 71, **tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica**. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita'.

Certificati da ANPR e loro validità giuridica

E’ sufficiente il QR Code?
A oggi la dottrina ritiene di NO.

Le linee guida di AGID sulla contrassegno telematico (timbro digitale) emanate con Circolare n. 62/2003, al punto 6, sono tutte orientate sulla presenza di un documento firmato digitalmente, che nel caso di specie manca.

Vi è tuttavia la possibilità, attraverso la fotografia del QR Code e l’utilizzo di un programma di decodifica, di ottenere l’accesso a una sezione del sito di ANPR e la conferma della validità del certificato, con il numero di protocollo dell’operazione.

E’ vero che il Dpcm 13/11/14 dà all'art. 3 una definizione molto più ampia di documento informatico, e le caratteristiche di immodificabilità e integrità nel caso del QR Code sono date dalla possibilità di verifica direttamente in ANPR attraverso il codice univoco dell'operazione. Ma esse **non offrono le stesse garanzie sul piano informatico del documento firmato digitalmente.**

I certificati di qualunque natura, ai sensi degli **articoli 40**, **41**, **42** e della **Tabella D**, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 sono **atti soggetti sin dall'origine al pagamento di diritti si segreteria**

Eventuali esenzioni sono previste, esclusivamente in modo espresso, da norme di legge

E' previsto il pagamento di un diritto massimo di 1000 lire **(€ 0,52)** per ogni certificato.

Tale importo è ridotto del 50% (500 lire - **€ 0,26**) in caso di certificato in esenzione dall'imposta di bollo.

L’accesso ai dati anagrafici

Art. 50 CAD - Art. 62 CAD
Dpcm 194/2014
Art. 34 Dpr n. 223/1989
Art. 43 Dpr n. 445/2000

Il Comune, co-titolare dei dati anagrafici, limitatamente per airesidenti:
- può consentire l’accesso ai dati per via telematica (mediante piattaforme esterne all’anagrafe) a pp.aa. e gestori di servizio pubblico, almeno fino a quanto non saranno operative le convenzioni ministeriali con Sogei;
- deve garantire l’allineamento costante dei dati ad ANPR;

Il solo soggetto che può avere accesso ai dati ANPR (tutti) è l’ufficiale d’anagrafe.

Il **personale di altri uffici o delle Unioni di Comuni** (e degli altri Comuni in Unione, ai sensi dell’art.) può accedervi:
-mediante accordo/convenzione limitatamente ai dati dei residenti nel Comune;
- mediante la delega alle funzioni di ufficiale d’anagrafe, a tutti i residenti in ANPR.

Il **personale di altre pp.aa. e gestori di servizi pubblici locali** può accedere esclusivamente ai dati dei residenti nel Comune, previa convenzione/accordo.

Il Decreto Semplificazioni

Introduce importanti novità in tema di PA digitale, novellando numerosi articoli del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e intervenendo su altre disposizioni legislative e regolamentari, con l'obiettivo ***di rendere più veloce la transizione al digitale della pubblica amministrazione***

Il Decreto Semplificazioni

La trasformazione digitale della PA rappresenta uno dei pilastri del **decreto-legge 76 del 2020, c.d. Decreto Semplificazioni**, convertito in legge, con modificazioni, lo scorso 11 settembre.

Si tratta quindi di un intervento di ampio respiro, che impatta notevolmente sulla complessa e articolata normativa in **materia di innovazione**

Le novità più corpose sono sicuramente contenute nel Capo I del Titolo III del DL, dedicato a **“Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione”**

Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali

Il Diritto d’accesso

L’articolo 24 del DL Semplificazioni contiene numerose disposizioni finalizzate a rafforzare **il diritto di accesso ai servizi digitali delle PA** sancito dal CAD,

Innanzitutto, il decreto **estende** l’ambito di applicazione del **diritto di cittadini e imprese di accedere ai servizi pubblici con la propria identità digitale** (art. 3-*bis*, comma 01). Tale diritto, precedentemente previsto per i soli servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, dlgs 165/2001) e dai gestori di servizi pubblici, viene ora esteso **anche ai servizi erogati dalle società a controllo pubblico**, ad esclusione di quelle quotate.

SPID
(Sistema pubblico identità digitale)

Il decreto interviene poi su SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale** (SPID), con alcune importanti novità circa gli effetti prodotti dall'autenticazione tramite identità digitale (art. 64, comma 2-*duodecies*)

Con questa modifica, **SPID assume quindi lo stesso valore di un qualsiasi documento d'identità nello svolgimento di pratiche amministrative online.**

SPID
(Sistema pubblico identità digitale)

Inoltre, l’identità digitale, verificata con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge **ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.**

Carta d’Identità elettronica – CIE

L’articolo 24 del decreto interviene inoltre su alcune disposizioni in materia **di Carta d’Identità elettronica – CIE** (art. 64 commi 2-*quater* e 2-*sexies*, CAD), con l’obiettivo di valorizzarne ulteriormente la sua funzione di strumento **di accesso ai servizi pubblici digitali**, equiparandolo quasi del tutto a SPID.

Carta d’Identità elettronica – CIE

Tra le modifiche introdotte: viene espressamente previsto che l’accesso ai servizi in rete erogati dalle PA che richiedono identificazione informatica avviene, **oltre che tramite SPID, anche tramite CIE;** si stabilisce **che i soggetti privati**, che potevano già avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti, **possono ora ricorre anche della carta d’identità elettronica**. Analogamente a quanto già previsto per l’adesione a SPID, l’utilizzo della CIE per identificare gli utenti dei propri servizi online esonera i soggetti privati da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti.

Accesso ai servizi digitali

Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni di legge è stato stabilito che dal **28 febbraio 2021 SPID e CIE saranno le sole credenziali utilizzabili dai cittadini** per accedere ai servizi digitali erogati dalle pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado (art. 64, comma 3-*bis*, CAD). L'unico strumento diverso da SPID e CIE ancora utilizzabile sarà rappresentato dalla **Carta Nazionale dei Servizi (CNS).**

Accesso ai servizi digitali

Viene pertanto introdotto **il divieto** per le PA di rilasciare o rinnovare credenziali diverse da **SPID, CIE o CNS** per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

In data **21 Marzo 2018** seduta n. 75 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce **disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679**

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

Dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo hanno acquisito efficacia, la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del Regolamento **immediatamente applicabili e** da quelle recate dallo schema di decreto volte **ad armonizzare l'ordinamento interno** al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della privacy

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

Trattandosi di un Regolamento entra in vigore senza necessità di recepimento da parte dei singoli Stati

il D.Lgs. 196/2003, decade automaticamente per i punti incompatibili con la norma europea rimanendo però totalmente efficace per i punti che non sono in contrasto o sono complementari ad essa

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

Il GDPR non copre tutti gli ambiti della Privacy **ma tutela i dati personali delle persone fisiche viventi.** Non riguardano indagini di Polizia

Le disposizioni che riguardano i defunti sono compito dei singoli Stati

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica e qualunque identificativo:

nome, caratteristiche fisiche, genetiche, psichiche, economiche, culturali, sociali

REGOLAMENTO EUROPEO (PRIVACY)

Il Trattamento non è solo **l'elaborazione del dato**

La semplice elaborazione
La semplice raccolta
La cancellazione di un dato

La conoscenza di un dato può essere considerato trattamento

L’ACCESSO AGLI ATTI ANAGRAFICI

Principio della pertinenza (art. 11 del D.Lgs. 196/203 e art. 16 del D.P.R. 445/2000

Il principio dell’interesse giuridicamente tutelato (art. 22, lett. b della L. 241/1990)

Interesse **diretto, concreto e attuale** corrispondente ad una situazione **giuridicamente tutelata** e collegata al documento di cui è stato chiesto l’accesso

ECCEZIONI

Dati non strutturati
(non in archivio organizzato)

No distinzione
(tra archivio fisico e/o archivio elettronico)

No distinzione
(tra archivio corrente e/o storico)

I collegamenti telematici

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che per l'adempimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive intendono accedere alla **banca dati Demografica** (Anagrafe, Stato Civile e Cittadinanza) hanno la possibilità di farlo dopo avere sottoscritto una convenzione con l'ente.

L'avvento di ANPR permetterà alle P.A. di sottoscrivere convenzioni a livello nazionale per accedere alla piattaforma senza effettuare **singoli collegamenti e singole convenzioni**

LA NOVITA’

Ora il diritto all’informazione viene sensibilmente ampliato: **la regola generale diventa la trasparenza mentre il segreto è l’eccezione**

DUPLICE RATIO:

- **(a monte) promuovere la partecipazione del cittadino alla definizione delle scelte**
- **(a valle) favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**